

Relazione Illustrativa

Le modifiche proposte alla L.R. 57/2019 hanno lo scopo di estendere l’operatività del Fondo per il Trasferimento Tecnologico anche a sostegno di società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché di società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

Va infatti rilevato che il processo di razionalizzazione promosso con la L.R. 57/2019 non fa venir meno l’esistenza delle singole società (ancorchè tese a migliorare le proprie performances gestionali grazie ad un funzionamento accentrato di servizi), il cui ruolo di attori del trasferimento tecnologico è meritevole del sostegno pubblico attuato con le agevolazioni mirate previste dalla stessa L.R. 57/2019.

Dette società, che operano nell’ambito del trasferimento tecnologico, devono dimostrare che l’attività di gestione di infrastrutture (quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prova e test, dimostratori tecnologici) o l’attività di erogazione di servizi rappresenti almeno il 33% del loro fatturato.

Anche con questa nuova operatività l’intervento del Fondo è confermato nelle modalità originarie (conferimento di capitale, prestiti, contributi a fondo perduto) nei limiti di importo previsti dal Regolamento “De minimis”, fatta salva la possibilità che, a seguito di opportuna notifica alla Commissione Europea, l’agevolazione possa essere concessa anche per importi più elevati.

La norma precisa inoltre che, qualora l’intervento si realizzi con un conferimento di capitale di rischio, il fondo assume partecipazioni di minoranza non superiori al 40% del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di 7 anni.

Pur confermando per l’annualità 2020 l’attuale dotazione finanziaria che - in prima battuta - si ritiene adeguata alle finalità ampliate, la norma modifica in parte la natura delle risorse assegnate al Fondo per il trasferimento tecnologico che, per una quota riferita al caso di concessione di contributo a fondo perduto, passano da c/capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del Fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva infatti come i potenziali destinatari della legge abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale.

ARTICOLATO

L’**articolo 1** modifica il titolo della l.r. 57/2019 “Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico”, sostituendolo con il seguente: “Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico”.

L’**articolo 2** modifica il preambolo adeguandolo ai nuovi contenuti della proposta.

L’**articolo 3** modifica l’art. 1 della L.R. 57/2019 inserendo la finalità che motiva l’intervento anche a favore di società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana

in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 4 per adeguarlo alle nuove finalità della proposta.

L'**articolo 5** inserisce l'art. 2 bis della L.R. 57/2019 che disciplina una ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico, stabilendo che lo stesso possa intervenire anche a favore di società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché di società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

In entrambi i casi, dette società che operano nell'ambito del trasferimento tecnologico devono dimostrare che l'attività di gestione di infrastrutture o l'attività di erogazione di servizi rappresenti almeno il 33% del loro fatturato.

Inoltre, si specifica che nel caso in cui il fondo intervenga nella forma del conferimento di capitale di rischio, l'agevolazione consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40% del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di 7 anni.

Infine, qualora il Fondo intervenga a favore di società quali Polo Navacchio S.p.a., Pontedera e Tecnologia società consortile a responsabilità limitata (Pont Tech soc. cons. a r.l.), Pontlab s.r.l., Consorzio Polo Tecnologico Magona e Lucca Innovazione e Tecnologia (articolo 2, comma 3, lettera b) della L.R. 57/2019) non deve essersi verificata la dismissione prevista all'articolo 5, comma 2.

L'**articolo 6** modifica l'art. 3 della L.R. 57/2019 per stabilire che gli incentivi economici di cui all'articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (Regolamento "de minimis") previa notifica alla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

L'**articolo 7** modifica l'art. 4 della L.R. 57/2019 specificando che l'eventuale commutazione del fondo in partecipazione diretta della Regione Toscana può avvenire decorso un triennio dalla data di intervento del fondo oppure dopo un settennio nel caso di intervento ai sensi dell'articolo 2 bis.

L'**articolo 8** sostituisce l'art. 6 della L.R. 57/2019 definendo la norma finanziaria e stabilendo che per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1 nonché ai fini della sua operatività, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l'anno 2020 di cui 200.000,00 di spesa corrente per concedere incentivi che prevedano un miglioramento gestionale delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico ed il rimanente pari ad euro 56.000,00 in conto capitale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT, come previsto dall'**articolo 9**.